



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27348

Incroci stradali - Regolamentazione semaforica- Luce semaforica gialla - Durata superiore a tre secondi - Congruità.

In relazione ai tempi di permanenza dell'illuminazione semaforica gialla, una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile, dovendosi ritenere congrua anche una durata superiore ai tre secondi. (Nella fattispecie parte ricorrente aveva ritenuto insufficiente a consentire l'attraversamento dell'incrocio la durata della luce semaforica gialla pari a 3,365 secondi). (Cass. Civ., sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27348) – [Riv-1502P129] (Artt. 46, 146 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E. con ricorso al Giudice di pace proponeva opposizioni avverso quattro verbali di contestazione di infrazioni al C.d. S., tutte per avere proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; le violazioni erano state rilevate (secondo quanto riferito in ricorso), in ore notturne, il 2 e il 30 luglio, il 16 agosto e il 4 settembre del 2006, da apparecchiatura elettronica a posto fisso denominata T-Red. Il Giudice di pace con sentenza del 30 marzo 2007 quanto a 3 verbali dichiarava l'inammissibilità del ricorso per tardività; rigettava nel merito il ricorso avverso il quarto verbale. La sentenza, su appello della G., era parzialmente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 4 marzo 2009 che escludeva la tardività del ricorso con riferimento ai tre verbali e tuttavia lo rigettava nel merito; con riferimento al quarto verbale confermava il rigetto del ricorso nel merito.

Il giudice di appello rilevava:

- che l'appellante aveva dedotto con l'appello l'illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura della quale non era provata la regolarità e la taratura;
- che invece lo strumento era stato regolarmente omologato, era stato installato e controllato nel suo regolare funzionamento poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione, era risultato conforme al prototipo campione;
- che non era prevista una taratura dell'apparecchiatura in quanto non era uno strumento di misurazione;
- che in considerazione degli elementi documentali acquisiti risultavano generiche le contestazioni sulla non regolarità o non conformità dell'apparecchiatura.

G.E. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

Il comune di Sant'Angelo Lodigiano ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e



- 2 -

sulla sua sufficienza a consentire l'attraversamento dell'incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall'art. 41, comma 10, del C.d.S.; la stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.

2. La censura sulla durata della luce semaforica gialla non risulta sottoposta al giudice di appello con l'atto di appello, ma solo con la comparsa conclusionale pur coinvolgendo questione che richiedeva accertamenti di merito (al riguardo il Comune controricorrente osserva che la durata variava tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi). Va comunque rilevata la mancanza di decisività del fatto che si assume essere controverso in quanto la ricorrente è stata contravvenzionata per attraversamento con luce semaforica rossa e non adduce elementi dai quali desumere (anche presuntivamente) che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, posto che l'art. 41, comma 10, C.d.S. stabilisce che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l'arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi al momento della luce gialla che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza. Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14 agosto 2012, n. 14519).

Successivamente questa Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz'altro ritenersi congrua (Cass. 1 settembre 2014, n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:

- la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;
- tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Siccome la stessa ricorrente dà atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono adottati elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata l'omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).

Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -

ricorrente. (*Omissis*) (Cass. Civ., sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27348) – [Riv-1502P129] (Artt. 46, 146 cs.)